

Bird & Bird & Tax alert

Decreto Cura Italia

D.L. 17 marzo 2020, n. 18



18 marzo 2020

Decreto Cura Italia

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

L'emergenza sanitaria scoppiata in Italia a seguito del coronavirus (Covid-19) e la connessa crisi economica legata alle restrizioni imposte agli spostamenti, con conseguente limitazione dell'attività lavorativa, ha avuto importanti conseguenze anche sotto il profilo fiscale. Il Governo ha quindi adottato misure straordinarie finalizzate, tra l'altro, a posticipare le scadenze fiscali, inclusi i termini per il versamento delle imposte e le scadenze procedurali. Dette misure sono incluse nel Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 ("Decreto").

Di seguito le principali novità fiscali per le imprese introdotte dal Decreto.

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese

Le società che cedono a titolo oneroso ed entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti - i cui mancati pagamenti si protraggono per oltre 90 giorni dalla data in cui erano dovuti - possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali riportabili;
- ammontare ACE riportabile.

Tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di Euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero essere ceduto o chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed intermediari finanziari:

- le linee di credito accordate e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 dovranno essere prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

A tal riguardo l'impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

3. Supporto alla liquidità mediante meccanismi di garanzia

Per supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, sono perviste forme di garanzia pubblica al fine di agevolare l'erogazione di finanziamenti alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato.

4. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Per specifiche categorie di contribuenti che svolgono le attività principalmente colpite dall'emergenza (espressamente indicate nel

Decreto), i pagamenti dovuti a titolo di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per il periodo compreso tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020.

Si tratta, in particolare, di soggetti che operano nel settore dello spettacolo, sport, ristorazione, educazione.

I versamenti saranno effettuati - senza applicazione di sanzioni e interessi - entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Per i medesimi soggetti di cui sopra è prevista anche la sospensione del pagamento dell'IVA dovuta nel mese di marzo.

5. Sospensione adempimenti tributari

Ad eccezione dei versamenti di ogni tipo d'imposta e dell'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che rimangono dovuti salvo specifiche deroghe, sono sospesi per tutti i contribuenti gli adempimenti tributari (e.g. dichiarazioni, comunicazioni, etc.) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Al momento, rimane invece ferma al 31 marzo 2020 la consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica relativa al 2019 (termine già prorogato rispetto alla scadenza originaria).

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro, vengono sospesi i seguenti versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati - senza l'applicazione di sanzioni ed interessi - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Per i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020 - dietro il rilascio di un'apposita dichiarazione - non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Gli importi sospesi saranno versati direttamente dal contribuente - senza applicazione di sanzioni e interessi - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

Ulteriori specifiche deroghe sono comunque previste per i contribuenti residenti o comunque operanti in territori oggetto di precedenti provvedimenti in tema di Covid-19.

6. Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

7. Premio ai lavoratori dipendenti

In favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 Euro è previsto un bonus di 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta per il mese di aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano l'incentivo erogato attraverso compensazione in F24.

8. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione è introdotto un credito di imposta per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 Euro.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta sono demandate a un decreto di prossima pubblicazione.

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi

In favore dei contribuenti che svolgono attività d'impresa - ad eccezione delle attività di commercio di generi alimentari e di beni di prima necessità come elencati dal DCPM del 11 marzo 2020 - è introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La fruizione del credito di imposta è prevista esclusivamente mediante compensazione in F24.

10. Donazioni pro-Covid

Le erogazioni liberali, in natura e in denaro, a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, effettuate dai titolari del reddito di impresa per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.

Le medesime erogazioni sono deducibili ai fini IRAP nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 30% della donazione, purché non superiore a 30.000 Euro.

11. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

Nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per gli uffici ed enti impositori:

- in relazione alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso;
- per fornire risposta alle istanze di interpello (e.g. ordinario, anti-elusivo, nuovi investimenti,

istanze nel regime di adempimento collaborativo, etc.). Sono altresì sospesi i termini per la presentazione della documentazione integrativa alle istanze di interpello. I termini di risposta per gli interpellati, presentati (solo per le vie telematiche) nel periodo di sospensione, decorrono a partire dal 1° giugno 2020.

Nessuna specifica indicazione viene fornita in relazione alle procedure di accertamento con adesione. La prassi degli Uffici è il rispetto dei termini in essere (senza applicare la sospensione) e la gestione del contraddittorio avviene mediante forme di comunicazione telematiche e telefoniche.

12. Prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici impositori

I termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività degli uffici ed enti impositori, in scadenza nell'anno della sospensione, sono prorogati sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sospensione (e.g. al 2022 per il 2015 per imposte e IVA).

13. Rapporti con Agenzia Entrate Riscossione

Sono differiti al 30 giugno 2020 i termini di versamento delle somme scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio in relazione a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dagli enti territoriali, avvisi di addebito dell'Inps.

Sono differiti al 31 maggio 2020 i versamenti scadenti il 28 febbraio in relazione alla rottamazione delle cartelle di pagamento e i versamenti scadenti il 31 marzo relativi al saldo e stralcio delle cartelle di pagamento.

14. La giustizia tributaria

Il Decreto estende il differimento d'ufficio (già introdotto dal D.L. n. 11/2020) delle udienze fissate nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020.

Inoltre, il Decreto sospende per il medesimo periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto dovuto per i procedimenti tributari per i quali il Decreto ha previsto il differimento d'ufficio delle udienze. Qualora il decorso del termine inizi durante il periodo della sospensione, l'inizio della decorrenza del termine è differito alla fine del periodo di sospensione (i.e. dal 15 aprile).

Sono altresì sospesi i termini per incardinare il giudizio di primo grado (ivi incluso il procedimento di reclamo-mediazione) innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali. Anche in questo caso occorre un chiarimento sulla portata applicativa della norma in merito alle procedure di accertamento con adesione in corso nel predetto periodo.

15. Proroga versamenti nel settore dei giochi

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e il canone concessorio in scadenza in data 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

16. Potenziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono incrementate di Euro 8 milioni, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessi, in considerazione dell'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane.

17. Menzione per la rinuncia alle sospensioni

Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono di una o più delle sospensioni di versamento previste dal presente Decreto, previa comunicazione al Ministero.

18 Svolgimento delle assemblee di società

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, c. 2, e dall'art. 2478-bis del Codice Civile, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per le società di capitali e le società cooperative, l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria può prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. E' consentito, inoltre, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino

nello stesso luogo, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono prevedere, in deroga all'art. 2479, c. 4, del Codice Civile e ad eventuali disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Contatti

Gaetano Salvioli

Partner

Tel: +39 02 3035 6000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Giuliana Polacco

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000
giuliana.polacco@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.